

RAF PER HANDICAP PSICHICO DI TIPO B “ALISEI”

Ville San Secondo
Via Borgomasino s/n,
13040 Moncrivello (VC)

REGOLAMENTO DI PUBBLICA TUTELA

INTRODUZIONE

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha la finalità di richiamare le norme generali che, secondo la comunità scientifica e le Carte dei diritti del malato, devono orientare i comportamenti degli operatori, degli utenti, dei parenti o affini, e lo scambio d'informazioni fra di essi, perché, in qualunque fase della malattia e in presenza di qualunque difficoltà organizzativa e strutturale, possano essere garantiti i diritti alla dignità, alla scelta responsabile e al mantenimento della personalità.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il regolamento di pubblica tutela integra i principi e i diritti generali illustrati nella Carta dei servizi e fa riferimento ai seguenti documenti:

- “Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art. 25” – 1948;
- “Costituzione della Repubblica Italiana”;
- “Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali, culturali” – ONU, 1966;
- “Risoluzione n. 23” – Organizzazione mondiale della sanità, 1970;
- “Carta sociale europea, artt.11,13” – 1961;
- “Carta dei diritti del malato” – CEE
- “Dichiarazione sulla promozione dei diritti dei cittadini malati in Europa” – 1994;
- “Carta dei diritti del paziente” – American Hospital Association, 1973;

TITOLO I – I DIRITTI

ARTICOLO 1: Diritto alla dignità e all'assistenza

Il paziente ha diritto ad essere accolto nella struttura residenziale nel pieno rispetto della dignità umana e del pudore, delle proprie convinzioni politiche, filosofiche e religiose, senza discriminazioni di sesso e di razza.

Nel caso degli stranieri, soprattutto se non conoscono la lingua italiana, si cercherà di rimuovere le difficoltà concrete che possono impedire la piena utilizzazione del Servizio.

Durante la permanenza in Struttura, il paziente ha diritto all'assistenza terapeutica e psicologica di cui necessita, e ad essere curato con professionalità, premura ed attenzione. Qualora richiesta, è un diritto anche l'assistenza religiosa.

Il Paziente ricoverato ha diritto ad una dimissione programmata in cui sia individuato con chiarezza il riferimento sanitario e/o socio-assistenziale che assicuri la continuità delle cure.

Il cittadino deve essere individuato con il proprio nome e cognome, non con un numero o con il nome della patologia e, se adulto, deve essere interpellato con particella pronominale "LEI".

ARTICOLO 2: Diritto all'informazione

Il paziente ha il diritto a informazioni complete e comprensibili da parte del personale sanitario che lo cura, secondo le specifiche competenze, in merito alla diagnosi della malattia, alla terapia proposta (comprese eventuali alternative ad essa) e alla relativa prognosi. Tali informazioni devono essere garantite dall'équipe della Struttura ospitante in sinergia con i Servizi Territoriali di riferimento.

ARTICOLO 3: Consenso informato

Al momento dell'ingresso nella Residenza per disabili il paziente viene informato delle condizioni di ricovero e, se non sottoposto a regime di tutela, gli viene chiesto di firmare il modulo di Consenso informato.

Salvo i casi nei quali il ritardo dell'intervento comporti pericolo per la vita, il malato ha diritto a ricevere tutte le informazioni necessarie per esprimere un consenso consapevole prima di essere sottoposto a terapie e ad interventi.

ARTICOLO 5: Diritto alla riservatezza

Il paziente ha il diritto:

- a) che i dati relativi alla propria malattia e ad ogni altra circostanza che lo riguardi rimangano segreti anche a parenti e congiunti, salvo indicazioni contrarie espresse dallo stesso;
- b) che tutte le notizie richieste sulla sua persona, dal personale medico o infermieristico, vengano fornite in luogo riservato e non alla presenza di altri ricoverati;

che il proprio pudore venga rispettato e salvaguardato anche mediante l'uso di strumenti idonei ed opportuni.

ARTICOLO 6: Diritto alla vita sociale

I pazienti durante il ricovero in struttura hanno diritto a:

- a) vivere la giornata secondo orari non troppo distanti da quelli della vita ordinaria;
- b) ricevere visite previo accordo con l'équipe curante e nel rispetto delle norme previste dalla Struttura;
- c) mantenere i contatti con l'esterno disponendo di apparecchi telefonici funzionanti, in quantità adeguata e idonei a facilitare l'uso ai degenti impossibilitati a muoversi.

ARTICOLO 7: Diritto di tutela

Le persone che si rivolgono alla Struttura per disabili hanno diritto a porre reclami e ad essere informati sull'esito degli stessi.

TITOLO II – I DOVERI

ARTICOLO 8: Responsabilità e collaborazione

Il cittadino che accede alla Struttura per disabili è tenuto a :

- a) collaborare con il personale sanitario, di assistenza, amministrativo e tecnico con cui entra in rapporto;
- b) mantenere un comportamento corretto, educato e consono all'ambiente;
- c) rispettarne le strutture, le attrezzature e gli arredi;
- d) informarsi preventivamente, ogni volta che sia possibile, nei tempi e nelle sedi opportune, riguardo alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e agli strumenti a tutela dei propri diritti;
- e) segnalare le disfunzioni di cui viene a conoscenza ed a sollecitare interventi in merito.

ARTICOLO 9: Rispetto del personale della Struttura per disabili

I pazienti ed i loro familiari devono assumere un comportamento che faciliti l'instaurarsi di rapporti di fiducia e di rispetto con il personale della Struttura, come condizione per una efficace impostazione e conduzione di un corretto programma sanitario.

Allo scopo di favorire l'ordinato svolgimento delle attività di cura e di assistenza e di evitare, per quanto di propria competenza, sprechi di tempo e di personale, sono tenuti a rispettare le disposizioni contenute nei Regolamenti della Struttura e a collaborare con il personale che intervenga per garantire l'osservanza delle disposizioni stesse.

ARTICOLO 10: Rispetto del regolamento della Struttura per disabili

L'organizzazione della giornata lavorativa della Struttura è stabilita dalla Direzione Sanitaria e dalla Direzione amministrativa con lo scopo di permettere un efficace svolgimento delle attività.

Il paziente ed i familiari hanno il dovere di rispettare i regolamenti e le disposizioni della Struttura in vigore; qualora ritengano che le norme in essi contenute siano lesive dei propri diritti potranno comunque avviare procedure di reclamo formale presso gli organismi competenti.

ARTICOLO 11: Accesso di minori

Per motivi di sicurezza igienico-sanitari si sconsigliano le visite in Residenza ai minori di anni dodici. Le visite possono essere consentite esclusivamente previa autorizzazione dell'équipe curante, seguendo le disposizioni concordate.